

ITER DI CONVERSIONE IN LEGGE DECRETO DIGNITÀ- 07 AGOSTO 2018 ORE 06:00

Contratti a termine: proroghe e rinnovi con vecchie norme fino al 31 ottobre

Gian Luca Bongiovanni - Consulente del Lavoro in Torino

IN QUESTO ARTICOLO TROVI ANCHE:

Proroghe e rinnovi: la mappa delle novità

Il DDL Dignità si avvia ad essere licenziato dal Parlamento. Il disegno di legge presenta rilevanti novità rispetto alle norme attualmente in vigore. Introduce, in particolare, un periodo transitorio fino al 31 ottobre 2018, sospendendo l'entrata in vigore delle nuove norme in materia di proroghe e di rinnovi dei contratti di lavoro a termine. Di conseguenza, fino al 31 ottobre, le aziende potranno prorogare e rinnovare i contratti oltre il termine dei 12 mesi senza indicare le specifiche causali e non versando la maggiorazione di 0,50 punti percentuali del contributo addizionale NASpl. Diversamente, si conferma l'operatività (dal 14 luglio 2018) delle disposizioni relative alla stipula dei contratti di lavoro a termine.

L'iter parlamentare del DDL di conversione in legge del decreto Dignità è alla battute finali. Per quanto riguarda la disciplina del **contratto a tempo determinato**, le modifiche apportate al testo originario del decreto intervengono sulla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con una durata superiore ai 12 mesi in assenza delle condizioni richieste e la trasformazione automatica dei contratti oggetto di rinnovo o proroga oltre il termine dei 12 mesi in assenza dei requisiti obbligatori.

Gli interventi di modifica operati in sede di conversione coprono anche un aspetto richiesto a gran voce da molti osservatori, sia per motivi di legittimità costituzionale, che per opportunità decisionali e operative: la previsione di un **periodo transitorio** per l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'articolo 1 comma 1 del decreto stesso.

Più tempo per adeguarsi alle novità

E' stato previsto un intervallo di tempo entro il quale i datori di lavoro potranno adeguarsi delle nuove disposizioni sui contratti a termine.

Il testo del DDL decreto Dignità approvato dalla Camera prevede (comma 2 dell'articolo 1) che la nuova disciplina (comma 1 articolo 1) si applica ai contratti di lavoro a termine **stipulati successivamente** alla data di entrata in vigore del decreto (14 luglio 2018), nonché ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti a termine successivi al 31 ottobre 2018.

Leggi anche: [Decreto Dignità: contratti a termine con periodo transitorio](#)

Il periodo transitorio, che ripristina temporaneamente la vigenza delle norme contenute nel Jobs Act, si concluderà al prossimo 31 ottobre ma è limitato alle sole proroghe ed ai rinnovi e non anche alle condizioni di stipula del contratto a termine iniziale. Ciò significa che i nuovi contratti a termine stipulati a far data dal 14 luglio 2018 devono rispettare il **limite di 12 mesi** se stipulati senza causale (o di 24 mesi se è presente la causale giustificatrice), ma per le **proroghe** ed i **rinnovi** resterà valida la disciplina ante riforma prevista dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 81/2015:

Data proroga	Numero massimo	Durata iniziale	Aliquote contributive di	Causale giustificatrice
--------------	----------------	-----------------	--------------------------	-------------------------